



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO
Via Salaria Antica Est, 27; 67100, L'Aquila
Tel.: 0862 314311 - Fax: 0862 362848

ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO

L.R. 34/2007 - art. 22, comma 4 e s.m.i.

**approvato con Delib. n. 668 del 15 ottobre 2012 e parzialmente modificato
con la Delib. n. 894 del 21 dicembre 2012
(TESTO COORDINATO)**

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 ATTO ISTITUTIVO
- ART. 2 ATTO DI ORGANIZZAZIONE
- ART. 3 NATURA GIURIDICA
- ART. 4 AMBITO OPERATIVO
- ART. 5 SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA
- ART. 6 LOGOTIPO DI RICONOSCIMENTO E EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TITOLO II
IL GOVERNO E L'ORGANIZZAZIONE DEL C.F.A.

- ART. 7 COMPONENTI DELLE FUNZIONI DI GOVERNO
- ART. 8 IL DIRETTORE REGIONALE COMPETENTE PER LE MATERIE DI PROTEZIONE CIVILE
- ART. 9 IL RESPONSABILE DEL C.F.A.
- ART. 10 FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL C.F.A.
- ART. 11 LA CONFERENZA RISTRETTA DEI DIRIGENTI
- ART. 12 TIPOLOGIA DEGLI ATTI

TITOLO III
DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

- ART. 13 COMPONENTI ORGANIZZATIVE
- ART. 14 DOTAZIONE ORGANICA
- ART. 15 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

TITOLO IV
PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- ART. 16 AUTONOMIA CONTABILE
- ART. 17 RINVIO ALLA NORMATIVA DI SETTORE DELLA REGIONE ABRUZZO
- ART. 18 ENTRATE DEL C.F.A.
- ART. 19 RISORSE STRUMENTALI E PATRIMONIO
- ART. 20 SISTEMA DEI CONTROLLI
- ART. 21 BENI E INVENTARI

- TITOLO V**
GESTIONE DELL'EMERGENZE
- ART. 22 SALA OPERATIVA UNIFICATA REGIONALE (S.O.U.R.)
 - ART. 23 ORGANIZZAZIONE SALA OPERATIVA UNIFICATA REGIONALE (S.O.U.R.)

TITOLO VI
GESTIONE DELL'IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO
ART. 24 IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO

TITOLO VII
NORME DI ATTUAZIONE E FINALI
ART. 25 ATTUAZIONE
ART. 26 GARANZIA STATALE PER L'OPERATIVITÀ DEL C.F.A. E
DELLA S.O.U.R.
ART. 27 NORMA TRANSITORIA

Allegato A Logotipi del Centro Funzionale d'Abruzzo
Allegato B Struttura Organizzativa Centro Funzionale d'Abruzzo
**Allegato C Struttura Organizzativa Sala Operativa Unificata
Regionale**
**Allegato D Sistema Unitario e Coordinato di previsione,
allertamento, monitoraggio e gestione emergenza**
Allegato E Macrocompetenze del Centro Funzionale d'Abruzzo

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

ATTO ISTITUTIVO

1. La Regione Abruzzo, sulla base delle competenze attribuite alle Regioni dalla legge 24.2.1992, n. 225 e s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, in attuazione delle disposizioni specifiche derivanti dal D.L. 11.6.1998, n. 180 convertito, con modificazioni, con Legge 3.8.1998, n. 267, dall'O.P.C.M. n. 3134 del 10.5.2001, dall'O.P.C.M. n. 3260 del 27.12.2002, dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, dall'art.3 bis della L. 225/1992 e smi (come integrato dalla L. 100 del 12 luglio 2012) nell'ambito dell'organizzazione del sistema di allertamento regionale, con la Legge Regionale 1 ottobre 2007, n. 34 "*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*", di seguito indicata "Legge istitutiva", all'art. 22 ha provveduto ad istituire il Centro Funzionale d'Abruzzo, di seguito indicato come C.F.A..

ART. 2

ATTO DI ORGANIZZAZIONE

1. L'atto di organizzazione, adottato ai sensi del citato art. 22, comma 4 della Legge Regionale 1 ottobre 2007, n. 34, costituisce lo strumento mediante il quale la Giunta Regionale definisce la struttura organizzativa del C.F.A., individua i principi e stabilisce i criteri della sua natura e funzionamento, delinea gli ambiti e le modalità di relazione e integrazione programmatica e tecnico-operativa tra la Regione Abruzzo e il C.F.A. stesso, nonché gli ambiti della sua autonomia.
2. L'atto di organizzazione viene adottato dalla Giunta Regionale, su proposta del componente la Giunta con delega alla Protezione Civile.
3. Per l'attuazione di specifiche direttive della Regione Abruzzo e di quanto

previsto dall'atto di organizzazione, il Responsabile del C.F.A, emana apposite disposizioni interne di concerto con il Direttore della Protezione Civile.

ART. 3

NATURA GIURIDICA

1. Il C.F.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge Regionale 1 ottobre 2007, n. 34, è una Struttura indipendente di alta specializzazione dotata di autonomia tecnico-funzionale, organizzativa, finanziaria e patrimoniale, ed opera in coordinamento funzionale con la competente Direzione regionale della Protezione Civile e in dipendenza degli indirizzi della medesima. Al C.F.A. è preposto un Dirigente-Responsabile che assume di seguito la denominazione di Responsabile, in possesso dei requisiti di legge.

ART. 4

AMBITO OPERATIVO

1. Per il rischio idrogeologico ed idraulico le funzioni sono svolte in adempimento agli indirizzi operativi del Dipartimento della Protezione Civile, ad oggi esplicate attraverso la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e smi e dalla L. n. 225/1992 e smi (come integrata dalla L. 100 del 12 luglio 2012).
2. Per gli altri rischi, di cui al comma 4, si applica quanto previsto nel documento del Tavolo politico interregionale degli Assessori alla protezione civile delle Regioni e Province autonome del 16/2/2006 in cui è stato sancito letteralmente che *“nell'ambito del sistema integrato di protezione civile, nei centri funzionali di protezione civile, debbono confluire in tempo reale tutti i sistemi regionali di sorveglianza fisica del territorio, pertanto i centri funzionali devono essere multi rischio”*. Le modalità operative sono quelle di cui al successivo comma.
3. Il C.F.A. opera nell'ambito della rete nazionale dei Centri Funzionali, secondo gli standard tecnici e operativi dettati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

4. Il C.F.A. opera come centro funzionale multirischio di protezione civile, svolgendo, funzioni tecnico-scientifiche di accentramento e integrazione di tutti i dati strumentali, di osservazione e monitoraggio disponibili sul territorio regionale e utili alla elaborazione di scenari di previsione, di rischio e di danno. In fase di avvio il C.F.A. opera per le seguenti tipologie di rischio/evento:

- rischio meteorologico;
- rischio idrologico ed idraulico;
- rischio nivologico e valanghivo;
- rischio incendi boschivi.

Eventuali ulteriori attribuzioni sono definite con delibera di Giunta Regionale

5. Il C.F.A. è organo di consulenza e supporto della Direzione competente per le attività di protezione civile, svolge, ove richiesto, funzioni a supporto della stessa, in materia di pianificazione, programmazione e gestione delle attività di protezione civile.

6. Il C.F.A. cura, su indirizzo della Direzione, anche in collaborazione con Università, Enti, Istituti scientifici e Società, la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie elettroniche, informatiche, di telecomunicazione e di monitoraggio in tempo reale del territorio per le attività di competenza. Il C.F.A. può operare su richiesta della Direzione competente anche per le diverse finalità di protezione civile, nonché la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di processi produttivi e modelli organizzativi, educativi e formativi orientati all'eccellenza del sistema regionale di protezione civile e alla sua integrazione col sistema territoriale e socio-economico.

7. Il C.F.A. opera, sotto il coordinamento della Direzione competente, in integrazione ed omogeneità con le attività della Sala Operativa Regionale Unificata, di seguito indicata come S.O.U.R., e dell'Idrografico e Mareografico, le cui strutture, costituiscono parti operative del sistema di allerta e risposte alle emergenze di Protezione Civile. Le dotazioni di mezzi e personale, le attività, il funzionamento in fase ordinaria ed emergenziale di dette strutture possono essere diversamente articolate ed integrate con provvedimento Direttoriale che, in situazioni particolari, ne può disporre

l'utilizzo anche per tutte le altre le finalità di competenza della Direzione.

ART. 5

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA

1. Il C.F.A. ha sede legale in L'Aquila.
2. La sede operativa del C.F.A è ubicata in L'Aquila, nei locali individuati dalla Giunta regionale per le funzioni di cui alla Direttiva P.C.M. 27.2.2004 e dalla L. n 225/1992 (come integrata dalla L. 100 del 12 luglio 2012), dotati delle attrezzature previste per i Centri Funzionali in base alla Convenzione tra Regione e Dipartimento della Protezione Civile approvata con D.G.R. 26.9.2003, n. 816 e successive modifiche.
3. Detta sede operativa è collocata, di norma, in locali contigui ed integrati con quelli della Sala Operativa Unificata Regionale di protezione civile, al fine di mantenere una reciproca comunicazione sugli eventi meteorologici, idraulici, idrologici e quelli legati agli incendi boschivi, o ad ogni altro tipo di rischio, in atto al fine di integrare le informazioni provenienti dai presidi territoriali e dal monitoraggio strumentale (es. precipitazione nevosa, innalzamento livelli idrometrici dei fiumi, ventilazione in caso di incendio) e porsi in unico organismo operativo in fase emergenziale sotto il coordinamento del Direttore o di Dirigente delegato dallo stesso.
4. Il C.F.A. mette a disposizione della S.O.U.R. tutte le informazioni in suo possesso oltre a quelle contenute nel database relativo ai referenti comunali, i piani di emergenza comunali. Fornisce inoltre supporto per la redazione di cartografie tematiche o ogni altra elaborazione, ove richiesto.

ART. 6

LOGOTIPO DI RICONOSCIMENTO E EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

1. Il logotipo provvisorio del C.F.A. è riportato nell'Allegato A – parte 1, che costituisce parte integrante del presente Atto di Organizzazione.

2. Le funzioni di cui all'art.4, comma 4, implicano la presenza di personale del C.F.A. sul territorio e quindi la necessità che l'operatore sia adeguatamente equipaggiato.
3. Il personale del Centro Funzionale d'Abruzzo è dotato al pari di tutto il personale di Protezione Civile di una tessera di riconoscimento.
4. La proposta di logotipo definitivo del C.F.A. è riportato in Allegato A – parte2.

TITOLO II

IL GOVERNO E L'ORGANIZZAZIONE DEL C.F.A.

ART. 7

COMPONENTI DELLE FUNZIONI DI GOVERNO

1. Le funzioni di governo del C.F.A. sono svolte, con le modalità indicate nei seguenti articoli, da:
 - a. il Direttore Regionale competente per le materie di protezione civile;
 - b. il Responsabile del C.F.A.;
 - c. la Conferenza ristretta dei dirigenti regionali che operano nell'ambito delle funzioni della Protezione Civile regionale di volta in volta coinvolti per competenza.

ART. 8

IL DIRETTORE REGIONALE COMPETENTE PER LE MATERIE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Direttore Regionale competente per le materie di protezione civile, in armonia con i piani, programmi e attività della competente Direzione o Struttura regionale, propone alla Giunta Regionale l'approvazione degli indirizzi generali proposti dal Responsabile incaricato del C.F.A., di cui al successivo comma 3, nel rispetto delle norme contenute nella legge istitutiva, anche affidandone il compito istruttorio ad un Servizio della Direzione.

2. Riceve dal Responsabile del C.F.A., per la valutazione, i seguenti documenti:
 - a. il programma annuale e triennale di attività e programma operativo;
 - b. atti di bilancio preventivo o di conto consuntivo adottati dal Responsabile del C.F.A;
 - c. verifica di sussistenza degli equilibri di bilancio.
- Ogni atto avente rilevanza esterna, ed in particolare quelli dell'art.10 lettere b), c), d), deve essere approvato, ove necessario, dalla Giunta Regionale.
3. Ai fini delle attività di controllo, verifica, valutazione, il C.F.A. è equiparato alle modalità di un Servizio di cui alla L.R. 77/99.

ART. 9

IL RESPONSABILE DEL C.F.A.

1. Il Responsabile, legale rappresentante del C.F.A., garantisce la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Centro, nonché della corretta gestione finanziaria del patrimonio e del personale; è altresì titolare dei poteri di ordinaria amministrazione ed esercita direttamente le proprie funzioni.
2. Il Responsabile è nominato, su proposta dell'Assessore con delega alla Protezione Civile, dalla Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla richiesta del Direttore all'Assessore, a seguito di avviso pubblico.
3. L'incarico di Responsabile del C.F.A. è di durata triennale, rinnovabile.
4. Il Responsabile esercita le sue funzioni a tempo pieno e il suo incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.
5. Qualora il Responsabile del C.F.A. venga individuato tra il personale regionale dirigenziale, conserva la continuità di servizio ai fini previdenziali e di quiescenza e, durante il periodo di assegnazione, è collocato in distacco. In questo caso il trattamento economico e il trattamento contributivo rimane a carico della Regione quale Ente distaccante, trattandosi di prestazione resa non solo nell'interesse del distaccatario (C.F.A.) ma anche nell'interesse del

distaccante (Regione).

6. Al Responsabile del Centro si applica la disciplina contrattuale prevista per i dirigenti regionali. Il trattamento economico del Responsabile del Centro è pari al trattamento economico corrisposto ai dirigenti di Servizio della Giunta regionale, inclusa la retribuzione di posizione e 13a mensilità, oltre ad una indennità annua pari alla retribuzione di risultato prevista per i medesimi dirigenti regionali.

ART. 10

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL C.F.A.

1. Al Responsabile spettano le attribuzioni proprie dell'art. 24 della L.R. 77/99, ovvero:
 - a) la responsabilità della gestione complessiva del C.F.A.;
 - b) la definizione dell'articolazione interna del C.F.A. in componenti organizzative di cui al successivo art. 14. Conferisce gli incarichi, nomina i responsabili delle Posizioni Organizzative, emana disposizioni e atti di indirizzo, con le medesime procedure di cui alla LR 77/99;
 - c) il governo e la sovrintendenza di tutte le attività amministrative, secondo le modalità proprie dell'indirizzo e del controllo, esercitando nei riguardi delle medesime funzioni di indicazione e di verifica dell'attività svolta, con particolare riferimento agli aspetti giuridico - amministrativi ed economico-finanziari, al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa, al sistema di garanzie del Cittadino, alle tecniche di marketing, di informazione e comunicazione interna/esterna, alle strategie di gestione del patrimonio, all'integrazione organizzativa dei sistemi operativi, in riferimento alle competenze del C.F.A..

ART. 11

LA CONFERENZA RISTRETTA DEI DIRIGENTI

1. Ai fini di assicurare ogni utile consulenza tecnico-scientifica alla Direzione di Protezione Civile è costituita la Conferenza ristretta dei dirigenti, composta dal Responsabile del Centro e dai dirigenti che operano all'interno delle funzioni della Protezione Civile. Essa svolge una funzione consultiva generale e un supporto tecnico-consultivo relativamente ai compiti affidati al C.F.A. ed esercita le seguenti specifiche funzioni:
 - a. fornisce pareri e proposte, all'interno della programmazione annuale e triennale;
 - b. esprime parere sul bilancio di previsione;
 - c. avanza proposte in merito a nuove iniziative da assumere;
 - d. fornisce pareri su eventuali problematiche afferenti le attività del Centro;
 - e. fornisce pareri su problematiche di particolare complessità;
 - f. disamina preliminare di documenti di particolare rilevanza;
2. Il Comitato può prevedere, per particolari esigenze, la partecipazione di esperti, tecnici, consulenti o altri soggetti competenti negli ambiti di attività del Centro. I pareri della Conferenza hanno carattere consultivo, e non costituiscono vincolo per gli indirizzi e le determinazioni impartite dal Direttore Regionale competente per le materie di Protezione Civile.
3. La Conferenza è presieduta dal Direttore che ne definisce l'ordine del giorno alle riunioni, salvo eventuale delega. Il Responsabile del Centro ne può chiedere la convocazione.

ART. 12

TIPOLOGIA DEGLI ATTI

1. Gli atti amministrativi a rilevanza esterna adottati in relazione alle funzioni di governo ed attribuiti al Responsabile del C.F.A. assumono la denominazione di "*Determinazione*", vengono numerati progressivamente per anno e conservati in apposita raccolta.
2. Gli atti di indirizzo e controllo interno di competenza del responsabile del

C.F.A. assumono la denominazione di “*Direttiva*”.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

ART. 13

COMPONENTI ORGANIZZATIVE

1. In relazione allo specifico ambito di attività, caratterizzato dalla necessità di gestire, nelle diverse fasi di modellazione, previsione e allertamento eventi di natura emergenziale, il modello organizzativo del C.F.A. è orientato all’agire per processi, ed è improntato alla semplicità, leggerezza e flessibilità, nonché a garantire l’identificazione di responsabilità univocamente definite, e la rispondenza alle indicazioni di cui all’art. 6 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.
2. L’articolazione interna prevede quattro aggregazioni di risorse umane, tecnologiche e strumentali omogenee rispetto al complessivo ambito di attività del C.F.A. La struttura organizzativa con le macro-competenze è riportata nell’Allegato E, che costituisce parte integrante del presente Atto di Organizzazione.
3. In rapporto al grado di complessità delle rispettive funzioni tali aggregazioni sono definibili come “strutture organizzative semplici”, e sono equiparabili agli “*Uffici*” di cui all’art. 10 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
4. Per ciascuna delle strutture organizzative semplici il Responsabile è individuato tra il personale del C.F.A., un Responsabile di Ufficio in possesso dei requisiti per l’accesso a posizione organizzativa, lo stesso viene nominato con le modalità previste dalla L.R. 77/99.

ART. 14

DOTAZIONE ORGANICA

1. In accordo alla Legge istitutiva, e nella considerazione delle disponibilità finanziarie poste in bilancio, la dotazione organica del Centro Funzionale è riportata nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente Atto di Organizzazione, nel rispetto della “pianta organica”, approvata con la

deliberazione di Giunta regionale n. 589 del 26 luglio 2010, modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 237 del 4 aprile 2011 che ha fissato a trenta le unità massime da impiegare per il C.F.A. e la Sala Operativa.

2. Ad ogni macroarea è assegnato un Responsabile d'Ufficio inquadrato nella categoria apicale, che ha la responsabilità dell'attività della macroarea.
3. Ai sensi della legge regionale n. 34 del 1.10.2007, la dotazione organica del C.F.A. è assicurata anche attraverso l'assegnazione dalle strutture regionali o da altri Enti di personale avente caratteristiche professionali adeguate, ovvero attraverso le forme di reclutamento previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
4. Il personale assegnato dalle strutture regionali conserva la continuità di servizio ai fini previdenziali e di quiescenza, e, durante il periodo di assegnazione, è collocato in distacco. Per il personale non dirigenziale si applica quanto previsto dall'art. 9 comma 5 del presente atto.
5. Nella fase di prima attuazione, il Centro si avvale, per lo svolgimento dei propri indispensabili compiti, del personale che intrattiene con il medesimo un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Attesa la necessità e l'assoluta indispensabilità di rendere a tutti gli effetti attivo il Centro Funzionale d'Abruzzo nel rispetto di quanto auspicato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. DPC/RIA/0039239 del 24/06/2011, indirizzata al Presidente della Regione, che afferma *“E' quindi opportuno e necessario che codesta Presidenza completi quanto prima il percorso virtuoso fin qui intrapreso al fine di consentire una piena e formale attivazione del Centro Funzionale Regionale, garantendo una stabile organizzazione del personale, che ad oggi ha acquisito adeguata esperienza e competenza”*, nelle more della copertura dei posti vacanti, previsti in pianta organica, il Responsabile del C.F.A., provvede prioritariamente, e comunque entro sei mesi dall'insediamento, a bandire una selezione pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie attribuite allo stesso C.F.A., per l'assunzione a tempo determinato di personale. Per la selezione del personale è data valorizzazione delle esperienze acquisite presso il C.F.A. dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti previsti per legge.
7. A tal fine, il Responsabile del C.F.A., entro novanta giorni dall'insediamento,

approva un atto di organizzazione che disciplini le modalità di assunzione all'impiego e la declaratoria dei profili professionali. Detto atto è sottoposto a controllo della Direzione che lo sottopone alla valutazione del Bilancio e del Personale. Il Responsabile del C.F.A., entro un anno dal suo insediamento, approva un atto di organizzazione che disciplini l'istituto della mobilità e del comando.

ART. 15

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dal C.F.A., è regolato ai sensi delle disposizioni del D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, e delle disposizioni del Codice Civile e del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali.
2. All'avvio della completa gestione autonoma del C.F.A., ove non sia possibile avvalersi delle attività della Direzione del Personale, si procede, in perfetta coincidenza con quanto previsto per i dipendenti della Giunta Regionale, alla costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli e del Responsabile, di cui alla contrattazione collettiva nazionale (CCNL comparto Regioni – Enti Locali), che ricomprendano tutti i compensi percepiti dai dipendenti della Regione Abruzzo.
3. Le modalità di formazione e gestione dei fondi di cui al comma precedente andranno contrattate dal Responsabile del C.F.A. con la rappresentanza sindacale. La costituzione del Fondo è trasmesso, per tramite della Direzione, al Servizio Amministrazione del Personale della Giunta regionale.

TITOLO IV

PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 16

AUTONOMIA CONTABILE

1. Il C.F.A. provvede in autonomia all'allocazione delle risorse finanziarie di cui

all'art. 22, comma 9 della Legge Regionale 1 ottobre 2007, n. 34 “*Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture*” e s.m.i..

2. Il C.F.A. non può stipulare mutui o emettere prestiti obbligazionari.

ART. 17

RINVIO ALLA NORMATIVA DI SETTORE DELLA REGIONE ABRUZZO

1. Per quanto attiene a:

- a. Sistema Contabile;
- b. Durata dell'Esercizio;
- c. Bilancio di Previsione;
- d. Rendiconto Generale;
- e. Servizio di Tesoreria;
- f. Attività negoziale;
- g. Controlli;
- h. Personale;
- i. Patrimonio

si fa riferimento alle vigenti normativa, regolamentazione e prassi della Regione Abruzzo, e per dette fattispecie il Responsabile del C.F.A., entro un anno dal suo incarico, formula specifici Atti, da sottoporre alla valutazione della Direzione che li sottopone all'approvazione della Giunta Regionale.

ART. 18

ENTRATE DEL C.F.A.

1. Le entrate del C.F.A. sono costituite da:

- a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione o dallo Stato, su richiesta della Direzione Protezione Civile, per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati al C.F.A. dalla legge istitutiva, sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
- b) risorse straordinarie, ed a seguito di specifici atti della Giunta regionale, per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi calamitosi in conseguenza dei quali viene dichiarato lo stato di emergenza in uno o più

- settori del territorio regionale;
- c) risorse ordinarie statali assegnate alla Regione per le funzioni e compiti peculiari del C.F.A.;
 - d) risorse straordinarie statali assegnate alla Regione per interventi connessi ad eventi calamitosi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. lo stato di emergenza nel territorio regionale, ove destinate dalla Giunta Regionale al C.F.A.;
 - e) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di specifici progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo, ove specificamente destinate dalla Direzione Competente;
 - f) eventuale avanzo di amministrazione del C.F.A. derivante dall'esercizio precedente;
 - g) entrate derivanti da prestazioni a carattere oneroso erogate ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, relative essenzialmente alla fornitura di dati meteorologici, climatologici ed idrologici, nel rispetto di quanto stabilito dal tariffario previsto dall'art. 23 della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2012 (legge finanziaria regionale 2012), nei limiti e modalità di cui a specifiche convenzioni sottoscritte dalla Competente Direzione;
 - h) altre entrate di natura diversa.

ART. 19

RISORSE STRUMENTALI E PATRIMONIO

1. I beni strumentali del Centro Funzionale sono costituiti da tutti i beni mobili ed immobili ad essa affidati in gestione o comodato dalla Regione Abruzzo. Il C.F.A. dispone del proprio patrimonio, qualora disponibile, secondo le norme del codice civile.

ART. 20

SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Per quanto riguarda il sistema dei controlli il C.F.A. si avvale delle Strutture operanti nella Giunta Regionale

ART. 21

BENI E INVENTARI

1. Il Responsabile del C.F.A. procede alla ricognizione dei beni mobili e delle attrezzature hardware e software, costituenti la rete dei Centri Funzionali, trasferite alla Regione Abruzzo dalla Regione Basilicata con determinazione n. 921 del 29 giugno 2011 e deliberazione 1979 del 28 dicembre 2011, nell'ambito della convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Basilicata e la stessa Regione Abruzzo sottoscritta in data 30 settembre 2003. Il Responsabile provvede altresì alla ricognizione di tutti i beni mobili ed attrezzature comunque acquisiti in riferimento alle attività connesse con l'attuazione della convenzione medesima, e formula l'atto di comodato d'uso dalla Regione Abruzzo al C.F.A..
2. Il C.F.A., per il migliore svolgimento delle funzioni di sua competenza, assicura modalità organizzative e di programmazione degli acquisti ove autorizzati nella pianificazione tecnica/economica e manutenzione delle apparecchiature tenuto conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche e della disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento del servizio garantendone l'uso sicuro, economico ed appropriato.
3. Il C.F.A. svincola i beni mobili e le attrezzature in proprietà, qualora non risultino più necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività, in quanto obsoleti e/o inutilizzabili, incaricando gli uffici della Giunta Regionale del loro scarico.
4. Le attività di gestione del patrimonio mobiliare del C.F.A. e delle attrezzature sono regolamentate con specifico atto, predisposto dal Responsabile del C.F.A. e sottoposto alla valutazione della Direzione che opererà con le altre Direzioni competenti della Giunta Regionale.

TITOLO V
GESTIONE DELL'EMERGENZE

ART. 22

SALA OPERATIVA UNIFICATA REGIONALE (S.O.U.R.)

1. La Sala Operativa Unificata Regionale (S.O.U.R.) deve rispondere alle operatività previste per detta struttura ai sensi dell'art.14 della L.R. n.72/1993.
2. L'attività della SOUR è finalizzata principalmente:
 - a. al coordinamento operativo delle forze di livello regionale interne ed esterne e delle Associazioni di volontariato che operano sul territorio della regione, oltre a coordinare la disponibilità di mezzi, materiali e quanto previsto nei "Piani di protezione civile";
 - b. all'analisi e valutazione in tempo reale di tutte le informazioni raccolte dai presidi territoriali e dal Centro Funzionale d'Abruzzo;
 - c. ad assicurare il necessario supporto tecnico e organizzativo, in fase di allerta e emergenza, ai Servizi di Protezione Civile per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive del presidente della Giunta regionale e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti.
 - d. al collegamento in tempo reale, attraverso presidio permanente e continuativo, con la Presidenza della Giunta e le Prefetture, con la Sala Situazioni Italia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con le strutture dei Settori della Giunta Regionale prioritariamente interessati alle attività di Protezione Civile e con tutte le strutture che concorrono al Sistema di protezione civile (Provincia, Prefetture, Comandi VV.F., Comandi CFS, C.R.I., Strutture Sanitarie, Esercito, Forze dell'Ordine, ecc);
 - e. alla gestione di tutte le situazioni di emergenza di carattere regionale, e, ove se ne ravvisi la necessità per tutte le emergenze di carattere provinciale e comunale.

ART. 23

ORGANIZZAZIONE SALA OPERATIVA UNIFICATA REGIONALE (S.O.U.R.)

1. La S.O.U.R., il C.F.A., l'Ufficio cui sono attribuite le competenze dell'Idrografico e Mereografico operano in sinergia e integrazione, sotto la regia della competente Direzione di Protezione Civile, come riportato il Allegato D, che costituisce parte integrante del presente Atto di organizzazione.
2. In armonia con quanto stabilito:
 - a) dalla deliberazione di Giunta regionale n. 589 del 26 luglio 2010 con la quale, tra l'altro, veniva adottata la pianta organica del Centro Funzionale d'Abruzzo e della Sala Operativa, fissando a trenta le unità massime da impiegare;
 - b) dalla deliberazione di Giunta regionale n. 237 del 4 aprile 2011 con la quale si è provveduto alla modifica della delibera n. 589/2010 confermando la dotazione organica complessiva prevista per il Centro Funzionale e la Sala Operativa;la dotazione organica della S.O.U.R. è riportata nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente Atto di Organizzazione.
3. A tal fine si è ritenuto di aumentare l'organico di cui al comma 2 di due unità in considerazione delle mutate esigenze organizzative intervenute con l'approvazione della L.100 del 12 luglio 2012 "*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*". Per quanto sopra si intendono modificate le deliberazioni di Giunta Regionale n. 589 del 26 luglio 2010 e n. 237 del 4 aprile 2011.
4. L'allocazione del personale della S.O.U.R., del C.F.A. e dell'Ufficio competente per l'Idrografico sono fra loro integrabili e modificabili ai sensi del precedente art. 22, con atto Direttoriale che può attribuire compiti, competenze e funzioni. Di tale possibilità è fatta esplicita menzione nei contratti di lavoro del personale.
5. Nelle more della formulazione ed approvazione di una nuova organizzazione della Protezione Civile regionale, la S.O.U.R. si avvale del personale che

intrattiene con la medesima un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

6. La Direzione, provvede, con proprio atto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, a definire la declaratoria dei profili professionali specialistici e le categorie di inquadramento del personale da assumere, fermo restando la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.
7. La Direzione può incaricare il C.F.A. ai fini di semplificazione amministrativa, a bandire, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, una selezione pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, per l'assunzione a tempo determinato di personale da destinare alla S.O.U.R., mediante valorizzazione delle esperienze acquisite esclusivamente presso la Sala Operativa della Regione Abruzzo nonché dal personale già destinatario di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri impegnato in attività connesse per il superamento di emergenze, titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo.

TITOLO VI

GESTIONE DELL'IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO

ART. 24

IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO

1. L'idrografico e Mareografico, deputato alla gestione e manutenzione della rete di telemisura, all'effettuazione di sopralluoghi per la verifica della rete idrotermopluviometrica in telemisura e per l'ampliamento e lo sviluppo della stessa, alla verifica del corretto funzionamento della strumentazione idrotermopluviometrica e gestione del flusso dati idrotermopluviometrici e climatici, all'effettuazione di misurazioni relative al regime idrometrico dei fiumi, alla gestione del flusso dati idrotermopluviometrici e climatici, è incardinato nel sistema di monitoraggio e allertamento, in coordinamento all'attività del C.F.A., S.O.U.R. e Geni Civili regionali, nonché in tutte le attività connesse con la valutazione delle aste fluviali anche nelle situazioni emergenziali, all'interno della Direzione Protezione Civile.

TITOLO VII
NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

ART. 25

ATTUAZIONE

1. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente Atto di Organizzazione, il Responsabile incaricato del C.F.A., entro dodici mesi dal suo insediamento provvede a proporre l'approvazione da parte della Direzione:
 - a. uno specifico atto che individui nel dettaglio le attività specifiche di ciascuna delle "Strutture Organizzative Semplici", e le modalità di funzionamento organizzativo del C.F.A.;
 - b. uno specifico atto relativo all'attività negoziale del C.F.A.;
 - c. uno specifico atto relativo alle attività di gestione dei beni mobili e delle attrezzature, di cui al precedente art. 21.

ART. 26

**GARANZIA STATALE PER L'OPERATIVITÀ DEL C.F.A. E DELLA
S.O.U.R.**

1. I presupposti di legittimità sulle disposizioni contenute nell'art. 14 e art. 23 derivano dall'Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3981 del 4 agosto 2010 "*Disposizioni urgenti di protezione civile*" che recita quanto segue "*omissis al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacità di previsione, monitoraggio e sorveglianza, nell'ambito del Sistema di allertamento nazionale di cui alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni e del 3 dicembre 2008, le Regioni sono autorizzate a provvedere, con oneri a propri carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali e delle Sale operative regionali mediante il potenziamento delle relative strutture, con*

particolare riguardo al collegamento tra le stesse nonché con il Centro funzionale centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento della protezione civile, anche attraverso la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente”.

2. Il comma 5 dell’art 3-bis della L. 225/1992 e s.m.i. (come integrato dalla L. 100 del 12 luglio 2012) dispone che le amministrazioni competenti provvedano all’attuazione delle presenti disposizioni per mezzo delle risorse disponibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica “5. *Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*”. Il C.F.A. dovrà rispettare quanto previsto dalla norma sopra richiamata.
3. La scelta dell’Amministrazione regionale, di rafforzare, potenziare e sviluppare sia il C.F.A. che la S.O.U.R., risponde all’indifferibile necessità di colmare il ritardo nell’attuazione di precisi obblighi normativi in materia di protezione civile.

ART. 27

NORMA TRANSITORIA

1. Nelle more dell’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal presente atto di organizzazione per l’autonomia del C.F.A. il Responsabile, su disposizione del Direttore, si avvale delle strutture della Giunta Regionale per lo svolgimento delle attività che afferiscono la conduzione del Centro alla stregua di quanto previsto dall’art. 24 della L.R. 77/99.
2. Per il raggiungimento della autonomia del C.F.A. (formale attivazione) si intende, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, l’emanazione di un Decreto da parte del Presidente della Giunta Regionale, con il quale, d’intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dichiara attivo il proprio Centro Funzionale decentrato a condizione che presso il C.F.A. siano presenti e stabilmente operativi:
 - a) *la prima area funzionale dedicata i) alla raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati nel territorio di*

- competenza e la parte della seconda area funzionale dedicata ii) all'interpretazione nonché all'utilizzo integrato dei dati rilevati;*
- b) la suddivisione in zone di allertamento del territorio regionale e il relativo sistema di soglie, predisposte anche sulla base delle analisi e dei prodotti resi disponibili dal Dipartimento della protezione civile per la rete dei Centri Funzionali;*
- c) un organigramma funzionale del personale assegnato a tali attività, professionalmente adeguato ai compiti di sorveglianza e monitoraggio, e sufficiente a garantire le attività h 24 conseguenti ad un possibile allertamento nazionale, sia esso regionale o statale”.***



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO
Via Salaria Antica Est, 27; 67100, L'Aquila
Tel.: 0862 314311 - Fax: 0862 362848

Allegato A

LOGOTIPI DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO


Parte 1 Logotipi in via transitoria fino all'approvazione



Parte 2 Proposta di logotipo definitivo



STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO






STRUTTURA ORGANIZZATIVA SALA OPERATIVA UNIFICATA REGIONALE

SALA OPERATIVA UNIFICATA REGIONALE

RESPONSABILE D'UFFICIO
(cat. D)

**SALA OPERATIVA UNIFICATA
REGIONALE**
(13 unità)

Sistema Unitario e Coordinato di previsione, allertamento, monitoraggio e gestione emergenza





GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
CENTRO FUNZIONALE D' ABRUZZO
Via Salaria Antica Est. 27; 67100, L'Aquila
Tel.: 0862 314311 - Fax: 0862 362848

Allegato E

AREA 1 METEO –NIVO – RADAR METEOROLOGIA

Macrocompetenze

1. Raccolta, elaborazione, archiviazione e validazione dati meteorologici nel territorio abruzzese.
2. Interpretazione di dati di previsione meteorologica, di dati radar e da satellite.
3. Redazione di bollettini meteorologici finalizzati all'elaborazione di scenari di rischio in relazione al territorio abruzzese.
4. Analisi dell'evoluzione locale dei fenomeni meteorologici.
5. Redazione di bollettini di vigilanza meteorologica e di avvisi meteo.
6. Previsione dell'ondate di calore, dell'indice UV e delle condizioni favorevoli all'innesco degli incendi boschivi.
7. Rilievo sistematico, studio, previsione e controllo dei fattori meteorologici ed ambientali ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali.
8. Elaborazioni modellistiche dei fattori meteorologici ed ambientali ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali.
9. Gestione della rete radar regionale.
10. Tecniche di telerilevamento, tipi di radar, componenti elettriche e meccaniche.
11. Interpretazione di mappe di riflettività e stima della precipitazione (VMI, CAPPI, PPI).
12. Analisi dei dati meteorologici e climatologia. Cambiamenti climatici.
13. Nivologia, tipi di manto nevoso, metamorfismi, tipologia e classificazione delle valanghe, fattori predisponenti il distacco di una valanga, opere di bonifica e di difesa.
14. Gestione delle problematiche valanghive di protezione civile, utilizzando le informazioni meteorologiche e nivologiche, i dati relativi al manto nevoso e alla stabilità.
15. Supporto alla programmazione di azioni di distacco artificiale delle valanghe.
16. Redazione di rapporti di evento relativi a fenomeni meteorologici o idrologici o a incendi che producono situazioni di criticità, emergenza o danno sul territorio regionale.
17. Supporto agli enti deputati all'elaborazione di Piani di emergenza di protezione civile, redatti secondo le linee guida dettate dall'OPCM 3624/2007, e di Piani specifici di settore, con particolare attenzione alla problematica neve/ghiaccio e alle aree esposte al pericolo valanghe.
18. Monitoraggio del rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico, con generazione di scenari di evento ed aggiornamento degli stessi attraverso *nowcasting*, avvalendosi della strumentazione idro-termo-pluviometrica presente sul territorio e di apparecchiature radar e satellitari per l'osservazione degli eventi in atto.
19. Conoscenza della legislazione che definisce il sistema di protezione civile a livello nazionale e regionale, consapevolezza delle specifiche competenze delle differenti componenti che concorrono alla mitigazione del rischio e alla gestione emergenziale.
20. Applicazione delle procedure di allertamento regionali per la diffusione e condivisione dei bollettini ed avvisi con le componenti centrali del sistema di Protezione Civile e con gli Enti locali (Comuni, Province, Prefetture – UTG, etc...), così come stabilito nelle procedure "*Sistema di allertamento regionale multi rischio*" della Regione Abruzzo e nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di*

protezione civile".

21. Aggiornamento delle procedure "*Sistema di allertamento regionale multi rischio*".
22. Partecipazione ai turni di reperibilità della Regione Abruzzo, prestazione di servizio h12 e tempestiva attivazione h24 del Centro Funzionale in caso di evento.
23. Gestione di situazioni di attenzione, preallarme, allarme per i seguenti rischi: meteorologico, idrogeologico, idraulico e incendi boschivi.

AREA 2 IDRO

Macrocompetenze

1. Interpretazione e utilizzo integrato dei dati rilevati e delle informazioni relative ai valori provenienti dalle reti di monitoraggio idro-pluviometrico.
2. Attività di previsione, di valutazione, di monitoraggio e sorveglianza in ordine agli scenari di rischio e ai livelli di criticità per il rischio idrogeologico e idraulico.
3. Predisposizione del bollettino di criticità.
4. Elaborazione ed emissione dell'Avviso di criticità.
5. Modellazioni idrologiche ed idrauliche finalizzate all'elaborazione di scenari di rischio con il software MIKE 11, anche in relazione dell'apporto della neve tramite l'applicativo Snow Melt Modelling System di Telespazio.
6. Calibrazione dei modelli con la costruzione delle scale di deflusso delle sezioni degli alvei.
7. Definizione e aggiornamento delle zone di allertamento del territorio regionale e del relativo sistema di soglie di allarme.
8. Elaborazione di parametri climatologici e fornitura dei dati a enti pubblici e soggetti privati.
9. Ricorso a sistemi applicativi GIS e a sistemi informativi territoriali.
10. Supporto alla gestione degli eventi di piena in base a quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.
11. Lettura, analisi ed interpretazione dei dati di simulazione idrologica del modello CHYM del CETEMPS.
12. Supporto all'attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 in relazione ai Presidi Territoriali.
13. Redazione di rapporti di evento relativi a fenomeni idrogeologici e/o idraulici che producono situazioni di criticità, emergenza o danno sul territorio regionale.
14. Supporto agli enti deputati all'elaborazione di Piani di emergenza di protezione civile, redatti secondo le linee guida dettate dall'OPCM 3624/2007, e di Piani specifici di settore, con particolare attenzione al rischio idrogeologico e idraulico.
15. Collaborazione e supporto alle attività dell'Idrografico e Mareografico previste in art.25.
16. Competenze Area 1: 18, 19, 20, 21, 22, 23

AREA 3
INCENDI –
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

Macrocompetenze

1. Attività di previsione, di valutazione, di monitoraggio e sorveglianza in ordine agli scenari di rischio probabili e ai livelli di criticità raggiungibili per il rischio incendi.
2. Elaborazione ed emissione del bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi.
3. Elaborazione ed emissione dell'Avviso di criticità per il rischio incendi.
4. Elaborazione di cartografie tematiche per i diversi rischi.
5. Supporto alla Pianificazione di Emergenza Provinciale.
6. Redazione Linee Guida per la pianificazione ai diversi livelli.
7. Supporto agli enti deputati all'elaborazione di Piani di Emergenza di protezione civile, redatti secondo le linee guida dettate dall'OPCM 3624/2007, e di Piani specifici di settore, con particolare attenzione alla problematica degli incendi boschivi e di interfaccia.
8. Elaborazione cartografie tematiche, servizi di grafica.
9. Ricorso a sistemi applicativi GIS e sistemi MapServer (ArcGIS, ArcIMS, ArcSDE, Archiew).
10. Elaborazione modello di studio della suscettività agli incendi boschivi, con ricorso agli applicativi Dewetra, Sigri.
11. Lettura, analisi ed interpretazione dei dati di simulazione per il modelli di studio della suscettività all'innesco.
12. Predisposizione di modelli di supporto per la gestione ed il monitoraggio degli incendi boschivi e di interfaccia, ad utilizzo anche della Sala Operativa
13. Supporto all'attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 in relazione ai Presidi Territoriali.
14. Supporto alla pianificazione regionale in materia di incendi boschivi.
15. Controllo strategico e di gestione.
16. Supporto alle diverse aree per la predisposizione di strumenti di studio e basi cartografiche, realizzate con sistemi applicativi GIS.
17. Predisposizione piattaforma Web GIS per l'aggiornamento dei piani comunali di emergenza a servizio dei Comuni (per consentire di avere in tempo reale i dati aggiornati delle schede Augustus, della cartografia, eventuali segnalazioni da parte delle amministrazioni stesse).
18. Redazione di rapporti di evento relativi ad incendi boschivi e/o di interfaccia che producono situazioni di criticità, emergenza o danno sul territorio regionale.
19. Competenze Area 1: 18, 19, 20, 21, 22, 23

AREA 4

INFORMATICA - AMMINISTRATIVA

Macrocompetenze

1. Implementazione e sviluppo dei sistemi informativi in dotazione del Centro.
2. Sviluppo ed aggiornamento dei software per la rappresentazione e archiviazione di dati meteo-idropluviometrici.
3. Gestione del sistema informativo per la diffusione delle informative.
4. Gestione e sviluppo della piattaforma per la comunicazione multicanale del Centro.
5. Controllo della ricezione dati da CETEMPS, DPC, Servizio Idrografico e Mareografico, TELESPAZIO, etc.
6. Diagnosi della responsabilità della rete nazionale dei Centri Funzionali e dei sistemi informatici del Centro.
7. Monitoraggio della ricezione dei flussi di dati di modellistica e della qualità della ricezione.
8. Implementazione delle procedure di backup dei dati.
9. Sviluppo di procedure finalizzate all'integrazione e alla cooperazione applicativa.
10. Gestione dei contenuti pubblicati sui siti web della protezione civile regionale.
11. Gestione delle procedure informatiche per la tracciabilità dei flussi finanziari delle contabilità speciali.
12. Gestione del sito del Centro Funzionale per la pubblicazione delle previsioni meteo, delle immagini radar e per la diffusione dei bollettini.
13. Redazione e pubblicazione di notizie e informative relative alle attività del Centro Funzionale.
14. Verifica della soddisfazione degli utenti sui servizi offerti.
15. Aggiornamento del sito internet del Centro Funzionale.
16. Realizzazione di campagne informative anche attraverso depliant, brochure, manifesti per la promozione delle attività del CF e di eventi ad esso connessi.
17. Realizzazione di iniziative rivolte ai cittadini, alle associazioni ed altri enti per diffondere la comunicazione istituzionale del Centro Funzionale.
18. Promozione di campagne pubblicitarie su specifiche tematiche d'interesse (incendi, terremoto, etc) da diffondere attraverso i mezzi di comunicazione (diffusione di depliant, partecipazione ed organizzazione di eventi speciali, etc.).
19. Approntamento di format di atti amministrativi, questionari, relazioni o documentazione di interesse.
20. Supporto informatico alle aree meteo, idro e incendi durante la gestione di situazioni di attenzione, preallarme, allarme per i rischi: meteorologico, idrogeologico, idraulico e incendi boschivi.
21. Attività di segreteria: assegnazione posta, protocollo.
22. Espletamento di tutti gli atti amministrativi relativi alla gestione del Centro Funzionale.
23. Espletamento di gare per forniture di beni e servizi.
24. Bilancio e Contabilità.
25. Gestione contratti con il personale.
26. Gestione dei corsi di formazione.
27. Rendicontazione finanziamenti statali ed europei.
28. Gestione dei contratti e convenzioni.
29. Cura dei rapporti con il magazzino centrale.
30. Cura dei rapporti con Banche e Tesoreria.
31. Cura dei rapporti con gli Enti Locali per l'aggiornamento continuo dei referenti per la diffusione dei messaggi di allerta.
32. Relazioni istituzionali con gli Enti di riferimento.
33. Progetti europei.
34. Predisposizione della documentazione necessaria al mantenimento della certificazione della Qualità

UNI EN ISO 9001:2008.

35. Supporto alle attività della Struttura Tecnica.

36. Competenze Area 1: n. 19, 20, 21, 22, 23.